SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1996, n. **105**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. **106**.

Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1996.

Istituzione presso la corte di appello di Catania di una terza sezione in funzione di corte di assise di appello . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 9 gennaio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Maratona di Roma e della Manifestazione televisiva di Primavera - manifestazione 1996 . . . . Pag. 6

DECRETO 24 gennaio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale dei Gran premio ippico di Agnano e del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola - manifestazione 1996 . . . . Pag. 8

DECRETO 20 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo. Pag. 9

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 29 dicembre 1995.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1996 . . . . Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 20 febbraio 1996.

Emissione di monete ordinarie da L. 500 - millesimo 1996 in occasione del 70° anniversario della costituzione dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT Pag. 11

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 12

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale
per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 18 gennaio 1996.

Modificazione all'art. 3, comma 8, della deliberazione n. 9424 del 1° settembre 1995 recante fissazione delle misure delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento delle stesse in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge. (Deliberazione n. 9730) . . . . Pag. 16

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 1996.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano . . . Pag. 16

Politecnico di Milano

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto del Politecnico . . . . . . Pag. 17

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1996, n. 105, recante: «Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724». . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale». Pag. 20

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore» . . . . Pag. 20

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Campania, in Napoli . . . . . Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Sicilia, in Palermo . . . . Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Puglia, in Molfetta . . . . Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Calabria, in Catanzaro . . . . Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Lazio, in Roma . . . . Pag. 20

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Umbria, in Assisi . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Triveneto, in Venezia . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Marche, in Loreto . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Toscana, in Firenze . . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, in Bologna . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Liguria, in Genova . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Lombardia, in Milano . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Piemonte, in Torino . . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, in Chieti . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Sardegna, in Cagliari . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Famiglia dei discepoli», in Roma . . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso suore «Ancelle di S. Teresa di Gesù Bambino», in Vallo della Lucania . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santi martiri Giovanni Battista e Maria Goretti», in Taurisano. . . . . Pag. 21

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa Maria Madre del Carmelo delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Fiumicino. Pag. 21

Estinzione della parrocchia di San Bartolomeo a Riciano, in Monteriggioni . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 1° marzo 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 22

Ministero della sanità: Rettifica di decreto concernente autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa di Roma a conseguire un legato. . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Parva Domus», in Lacco Ameno, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 22

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola elementare statale «M. Merisi» di Caravaggio ad accettare una donazione . . . . Pag. 22

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Bra ad accettare una donazione . . . . Pag. 22

Università di Sassari: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . Pag. 22

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 23

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 23

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 recante: «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995) . . . . Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° marzo 1996, n. **105**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, recante riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1995, N. 574.

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «dell'1 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 3 per cento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3648):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 2 gennaio 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1996.

Esaminato dalla XI commissione il 25, 31 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2561):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1996.

Esaminato dalla 11ª commissione il 28 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

96G0117

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. **106**.

Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i canoni ed i contributi dovuti per l'esercizio di stazioni di radioamatore e di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore, di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;

b) i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore;

c) i contributi annuali per l'autorizzazione all'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni di base di cui all'articolo 334, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

d) il contributo annuale per il rilascio delle autorizzazioni al solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333, primo comma, del suddetto testo unico;

e) i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualità di operatore di cui all'articolo 344, ultimo comma, del medesimo testo unico.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1996.

Istituzione presso la corte di appello di Catania di una terza sezione in funzione di corte di assise di appello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una terza sezione in funzione di corte di assise di appello presso la corte di appello di Catania;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 29 novembre 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso la corte di appello di Catania è istituita una terza sezione in funzione di corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Catania.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sezione sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Ministro di grazia e giustizia e Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			Numero dei giudici popolari
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	
(Omissis)								
Catania	3	Catania Catania Catania	Catania - Siracusa	Uomini 990 Donne 990	5	Catania Catania Catania	Caltagirone Catania	Uomini 1320 Donne 1320
						Siracusa Siracusa	Modica - Ragusa - Siracusa	Uomini 660 Donne 660

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DINI

96A1409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della Maratona di Roma e della Manifestazione televisiva di Primavera - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale della «Maratona di Roma» e della «Manifestazione televisiva di Primavera» - manifestazione 1996, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Maratona di Roma» e della «Manifestazione televisiva di Primavera» con inizio il 10 gennaio 1996, si concluderà il 24 marzo 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventotto serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 24 marzo 1996 alle ore 10.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 marzo 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque atleti classificatisi nelle sezioni maschili e femminili della «Maratona di Roma» e con le cinque «motivazioni» per partecipare alla suddetta maratona maggiormente espresse dal pubblico nella «Manifestazione televisiva di Primavera» inserita nel programma «Forum».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle due graduatorie ufficiali maschile e femminile della «Maratona di Roma» e dalla graduatoria ufficiale della «Manifestazione televisiva di Primavera» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato all'atleta classificatosi per primo nella sezione maschile della «Maratona» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla «motivazione» classificatasi per prima nella «Manifestazione televisiva di Primavera»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta classificatasi per prima nella sezione femminile della «Maratona»; il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla seconda posizione della graduatoria della «Manifestazione televisiva»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra la «Maratona» e la «Manifestazione televisiva» seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica maschile della «Maratona di Roma» si effettuerà il sorteggio fra gli atleti classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più atleti e di più «motivazioni» per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale degli atleti e delle «motivazioni» giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti ed alle «motivazioni» in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente agli atleti ed alle «motivazioni», tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale della maratona di Roma e della Manifestazione televisiva di Primavera» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 marzo 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 24 marzo 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 21 marzo 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti coordinatori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A1446

DECRETO 24 gennaio 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran premio ippico di Agnano e del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola - manifestazione 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran premio ippico di Agnano» e del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» - manifestazione 1996, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran premio ippico di Agnano» e del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» con inizio il 15 febbraio 1996, si concluderà il 5 maggio 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentasei serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 5 maggio 1996 alle ore 17.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 5 maggio 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi dieci biglietti estratti vincenti con i primi cinque cavalli classificatisi nel «Gran premio lotteria di Agnano» e con le prime cinque vetture classificatesi nel «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali del «Gran premio di Agnano» e del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincente il «Gran premio di Agnano», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto

abbinato alla vettura classificatasi al primo posto del «Gran premio di S. Marino»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Gran premio di Agnano» ed il «Gran premio di S. Marino» seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica del «Gran premio di Agnano», si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalli o di più vetture per uno dei posti delle separate classifiche di Agnano e di Imola, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei cavalli e delle vetture giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli ed alle vetture in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente ai cavalli ed alle vetture, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» - manifestazione 1996, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 29 aprile 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 5 maggio 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del giorno 2 maggio 1996.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti coordinatori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A1445

DECRETO 20 febbraio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 13786 del 5 dicembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata il 9 dicembre 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 DICEMBRE 1995

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A1444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1995.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera *c*), della legge n. 248/1976 e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995 concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Rilevato che occorre provvedere alla individuazione di settori e tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c*), della legge n. 248/1976 sopracitata, nonché all'indicazione degli stanziamenti all'uopo necessari;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale si rileva l'esigenza di sviluppare un programma di studi che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività lavorative di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze continuano a permanere insufficienti;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 22 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1996, i contributi di cui all'art. 9, lettera *c*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi — secondo i criteri, le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994 — per la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche e di medicina sociale per le seguenti aree lavorative:

terziario avanzato;

lavoro ospedaliero e sanitario;

elettricità, elettronica e telecomunicazioni;

trasporto e turismo;

ambienti di vita e lavoro domestico,

riferite alle tematiche di seguito indicate:

1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi fisici, chimici e biologici; epidemiologia, prevenzione primaria e secondaria, diagnosi, terapia e riabilitazione;

2) aspetti giuridico-istituzionali, amministrativi e gestionali in tema di sicurezza sul lavoro; informazione e formazione dei soggetti destinatari della normativa di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;

3) sicurezza degli impianti e dei macchinari, e bonifica dei reparti produttivi.

Art. 2.

Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di L. 6.915.000.000 da suddividere tra le tematiche di studio e ricerca individuate, rispettivamente, ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 1 medesimo.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla contribuzione dovranno essere presentate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XII - Via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per L. 2.408.235.700 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1994 e per L. 4.506.764.300 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1995.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 11

96A1451

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 febbraio 1996.

Emissione di monete ordinarie da L. 500 - millesimo 1996 in occasione del 70° anniversario della costituzione dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, relativo alle caratteristiche artistiche e tecniche ed al contingente delle monete da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1992, concernente l'elevazione del contingente;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

In occasione del 70° anniversario della costituzione dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, le caratteristiche artistiche delle monete bimetalliche da L. 500 di serie ordinaria - millesimo 1996, vengono così determinate:

sul dritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà; sotto il nome dell'autore «L. CRETARA»; in giro la stella d'Italia e leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: prospetto del palazzo sede dell'Istituto nazionale di statistica in Roma; in basso «1926 1996», «70 ISTAT», «R» e il nome dell'autore «C. MOMONI»; in giro «L 500» e leggenda «ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Le monete da L. 500 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° aprile 1996.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Dritto

Rovescio

96A1453

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 12 febbraio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/1999, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento, dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 marzo 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 marzo 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 marzo 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 142.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1447

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio 1996 e 12 febbraio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° marzo 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 367.482.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 gennaio 1996.

Modificazione dell'art. 3, comma 8, della deliberazione n. 9424 del 1° settembre 1995 recante fissazione delle misure delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento delle stesse in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge. (Deliberazione n. 9730).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto ad individuare le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 9424 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto a stabilire la misura delle suddette contribuzioni;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata delibera n. 9424/1° settembre 1995, ove è previsto che il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della parimenti citata delibera n. 9423/1° settembre 1995, e versato annualmente al Consiglio di borsa, per gli emittenti titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, e al comitato di gestione, per gli emittenti titoli ammessi alle negoziazioni in mercati istituiti ai sensi della delibera n. 8469/1994;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 3, comma 8, della citata delibera n. 9424, al fine di prevedere il versamento diretto alla Consob del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 9423/1° settembre 1995;

Delibera:

Art. 1.

L'art. 3, comma 8, della delibera n. 9424 del 1° settembre 1995 è così sostituito: «I contributi dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o)*, della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, sono versati annualmente alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con successivi provvedimenti».

Art. 2.

La presente delibera verrà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 gennaio 1996

Il presidente: BERLANDA

96A1454

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 1996.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1988, con il quale la società La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri

(limitatamente alla responsabilità del vettore), r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con l'esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), r.c. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1991 con il quale la predetta società La Viscontea è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività alla riassicurazione nei rami già autorizzati per l'assicurazione;

Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio della riassicurazione presentata in data 7 febbraio 1996 dalla società La Viscontea relativamente ai rami, mai esercitati, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità del vettore), r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con l'esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria e la conseguente richiesta di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei suddetti rami;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa, rilasciata con decreto ministeriale 3 settembre 1991, nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità del vettore), r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con l'esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), r.c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A1427

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 dicembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura dell'8 maggio 1995;

Vista la delibera del senato accademico del 19 giugno 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1995;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 dicembre 1995 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in «pianificazione del territorio e dell'ambiente»;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano è modificato come appresso:

Titolo III

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

(Normativa generale)

Art. 90. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) scienza dei polimeri «Giulio Natta» (facoltà di ingegneria);

2) sintesi chimica «Adolfo Quilico» (facoltà di ingegneria);

3) modellazione e simulazione dei processi chimici (facoltà di ingegneria);

4) scienza e tecnologia dei materiali (facoltà di ingegneria);

5) costruzioni in cemento armato «Fratelli Pesenti» (facoltà di ingegneria);

6) calcolo delle strutture (facoltà di ingegneria);

7) ingegneria clinica (facoltà di ingegneria);

8) restauro dei monumenti (facoltà di architettura);

9) pianificazione del territorio e dell'ambiente (facoltà di architettura).

Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola.

Art. 113 *(Scuola di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente).* — 1. È istituita la scuola di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della pianificazione del territorio e dell'ambiente e riguarda quindi i metodi e le tecniche di analisi; le problematiche dell'uso e della conservazione delle risorse ambientali; lo studio del sistema della mobilità per la conseguente formazione di piani e progetti per la definizione di politiche di governo delle trasformazioni urbane e territoriali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «pianificazione del territorio e dell'ambiente».

2. Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento, di cui almeno 260 ore di lezioni teoriche e le restanti di attività pratiche guidate di progettazione.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di scienze del territorio. Per corsi programmati con particolari approfondimenti tematici i docenti potranno essere richiesti alla facoltà di ingegneria dello stesso Politecnico.

3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 25 per ciascun anno di corso per un totale di 50 specializzandi.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria edile, civile edile e ambiente e territorio.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola anche coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi di legge, a quelli richiesti nel comma precedente.

5. Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, quando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, comprese le attività pratiche, di laboratorio e di eventuale tirocinio;

la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica e la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

6. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 260 ore di lezioni teoriche delle 600 ore complessive di didattica:

Area 1. *Storia, teoria e strumenti della pianificazione.*

Settori:

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H12X Storia dell'architettura;

H13X Restauro;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Area 2. *Scienze sociali, economiche, politiche e giuridico-amministrative.*

Settori:

G01X Economia ed estimo rurale;

H09X Istituzioni di diritto pubblico;

H15X Estimo;

I05B Fisica tecnica ambientale;

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica;

N10X Diritto amministrativo;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01E Econometria;

P01J Economia regionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

Q05A Sociologia generale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Area 3. *Difesa dell'ambiente.*

Settori:

D02B Geologia applicata;
E03A Ecologia;
F22A Igiene generale e applicata;
G03A Assestamento forestale e selvicoltura;
H06X Geotecnica;
H07X Scienza delle costruzioni;
H09A Tecnologia dell'architettura.

Area 4. *Reti e trasporti.*

Settori:

H01B Costruzioni idrauliche;
H02X Ingegneria sanitaria e ambientale;
H03X Strade, ferrovie e aeroporti;
H04X Trasporti;
P01J Economia regionale.

Area 5. *Metodi e tecniche per la pianificazione.*

Settori:

A04B Ricerca operativa;
E03A Ecologia;
H05X Topografia;
H11X Disegno;
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
K05B Informatica;
S01A Statistica;
S02X Statistica economica.

7. All'inizio di ciascun corso il consiglio della scuola sceglie gli eventuali corsi opzionali che possono costituire orientamento all'interno della specializzazione. Le attività pratiche guidate, di laboratorio e di eventuale tirocinio saranno svolte sotto la guida di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 febbraio 1996

Il rettore: DE MAIO

96A1359

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996), coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1996, n. 105 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riparto degli oneri

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.

Riferimenti normativi:

— Il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iniziali sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alla V categoria economica, per importi corrispondenti alla percentuale *del 3 per cento*, intendendosi correlativamente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa e con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno, a rate di ammortamento di mutui, ai

trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), alle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), all'estero (codice economico 5.8.0.), alle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.), nonché dei capitoli 5941, 4630, 4633, 4634 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il comma 40 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale»

Il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1996.

96A1435

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore».

Il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 4, recante: «Adeguamento di canoni e di contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1996.

96A1459

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Campania, in Napoli

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Campania, con sede in Napoli.

96A1382

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Sicilia, in Palermo

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Sicilia, con sede in Palermo.

96A1383

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Puglia, in Molfetta

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Puglia, con sede in Molfetta (Bari).

96A1384

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Calabria, in Catanzaro

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro.

96A1385

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Lazio, in Roma

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Lazio, con sede in Roma.

96A1386

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Umbria, in Assisi

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Umbria, con sede in Assisi (Perugia).

96A1387

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Triveneto, in Venezia

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Triveneto, con sede in Venezia.

96A1388

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Marche, in Loreto

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Marche, con sede in Loreto (Ancona).

96A1389

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Toscana, in Firenze

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Toscana, con sede in Firenze.

96A1390

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, in Bologna

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

96A1391

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Liguria, in Genova

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Liguria, con sede in Genova.

96A1392

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Lombardia, in Milano

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Lombardia, con sede in Milano.

96A1393

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Piemonte, in Torino

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Piemonte, con sede in Torino.

96A1394

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, in Chieti

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, con sede in Chieti.

96A1395

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Regione ecclesiastica Sardegna, in Cagliari

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della Regione ecclesiastica Sardegna, con sede in Cagliari.

96A1396

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Famiglia dei discepoli», in Roma

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto religioso «Famiglia dei discepoli», con sede in Roma.

96A1397

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso suore «Ancelle di S. Teresa di Gesù Bambino», in Vallo della Lucania.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto religioso suore «Ancelle di S. Teresa di Gesù Bambino», con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

96A1398

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santi martiri Giovanni Battista e Maria Goretti», in Taurisano.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della parrocchia «Santi martiri Giovanni Battista e Maria Goretti», con sede in Taurisano (Lecce).

96A1399

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa Maria Madre del Carmelo delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Fiumicino.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della provincia religiosa Maria Madre del Carmelo delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in Fiumicino (Roma).

96A1400

Estinzione della parrocchia di San Bartolomeo a Riciano in Monteriggioni

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 viene estinta la parrocchia di San Bartolomeo a Riciano, con sede in Monteriggioni (Siena). Il provvedimento di estinzione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche e da detta data nella circoscrizione territoriale della diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino sono comprese centonovantaquattro parrocchie aventi sede:

centosettantotto in comuni della provincia di Siena;

sedici in comuni della provincia di Grosseto.

96A1401

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° marzo 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1562,34
ECU	1954,80
Marco tedesco	1055,78
Franco francese	308,12
Lira sterlina	2385,22
Fiorino olandese	943,04
Franco belga	51,363
Peseta spagnola	12,550
Corona danese	273,28
Lira irlandese	2455,53
Dracma greca	6,441
Escudo portoghese	10,177
Dollaro canadese	1142,90
Yen giapponese	14,774
Franco svizzero	1293,86
Scellino austriaco	150,12
Corona norvegese	242,64
Corona svedese	231,25
Marco finlandese	342,39
Dollaro australiano	1190,19

96A1514

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica di decreto concernente autorizzazione alla Associazione italiana della Croce rossa di Roma a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, è stato rettificato il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1995 nel senso che l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma è autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Elisa Masetti con atto dott.ssa Anna Atorino notaio in Modena, numero di repertorio 166343/3474, e non l'eredità come per mero errore materiale in precedenza indicato nel sopracitato decreto.

96A1370

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Parva Domus», in Lacco Ameno, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Parva Domus», con sede in Lacco Ameno (Napoli), costituita il 17 marzo 1964 per rogito notaio dott. M. Scardaccione ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Carlo Maione nato a S. Anastasia (Napoli) il 16 luglio 1945.

96A1460

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare statale «M. Merisi» di Caravaggio ad accettare una donazione

Con decreto n. 6241-Sett. II del 13 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Bergamo il direttore *pro-tempore* della direzione didattica di Caravaggio, è stato autorizzato ad accettare la donazione a favore della scuola elementare statale «M. Merisi» di un P.C. Unibit 486 completo di mouse e tastiera e un monitor Svga 14" a colori Unibit del valore complessivo di L. 2.832.200 disposta dalla Banca di credito cooperativo di Caravaggio.

96A1380

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Bra ad accettare una donazione

Con decreto n. 2633/2/29.29 dell'11 novembre 1995 del prefetto della provincia di Cuneo la direttrice didattica del 2° circolo di Bra è stata autorizzata ad accettare la donazione di un apparecchio episcopio Solex 804 del valore di L. 998.000 disposta dal sig. Filippi Gianfranco.

96A1381

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Sassari è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L03B «archeologia classica» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere tramite trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

96A1464

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione d'urgenza n. 4 adottata in data 8 febbraio 1996, ratificata dalla giunta camerale con delibera n. 5/11 del 15 febbraio 1996, ha nominato il dirigente dott. Giuseppe Milanese, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge n. 580.

96A1465

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580, del 29 dicembre 1993, preso atto che il giorno 19 febbraio 1996 sarà istituito il registro delle imprese presso l'ente camerale, con deliberazione n. 48 del 16 febbraio 1996, ha nominato il segretario generale, dott. Lodovico Lodovichi, conservatore del suddetto registro.

96A1466

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 recante: «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1995).

Nel decreto presidenziale citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 64, all'ottavo comma delle premesse del decreto, primo rigo, dove è scritto: «Considerato che, ai sensi dell'art. *36*, comma 7 della legge n. 394/91, ...», leggasi: «Considerato che, ai sensi dell'art. *35*, comma 7 della legge n. 394/91, ...».

96A1468

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 3 0 9 6 *

L. 1.400